

COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

Piazza Marconi, 2 – 45030 – VILLANOVA MARCHESANA

Tel. 0425 770934 – Telefax 0425 770663

P.I. 00192660298

Prot. n.ro 3833

Del 16/08/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 16/08/2021

PROVVEDIMENTO PER LA DISINFESTAZIONE DALLE AAEDES ALBOPICTUS “ZANZARA TIGRE” E DELLA CULEX PIPPIENS “ZANZARA COMUNE” E PER LA PREVENZIONE DELLE ALBOVIROSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

IL SINDACO

Premesso che è documentata e consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteo climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Preso atto che, dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017” della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*) autoctona del territorio polesano;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi sia in area pubblica che privata;

Verificato che, come per lo scorso anno, anche per la stagione in corso prosegue la disinfestazione degli spazi pubblici (caditoie stradali e fossati pubblici) tramite un servizio pubblico diretto dall'ULSS 5 Polesana e realizzato da ditte specializzate appaltatrici su tutto il territorio del comprensorio con spese a carico dei Comuni;

Dato atto che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Viste le indicazioni pervenute dall'Azienda ULSS 5, Dipartimento di Prevenzione, tra cui le più essenziali acquisite con PG 2014/15861 del 27/3/2014, PG 19555 del 29/03/2018 e PG 29156 del 26/04/2021, nonché Prot. 70765 del 06/08/2021 con cui è stata proposta dall'autorità sanitaria l'adozione di opportuni provvedimenti affinché siano promossi comportamenti efficaci e finalizzati

alla prevenzione della replicazione degli insetti vettori, accanto alla predisposizione dei piani di disinfestazione necessari per il contenimento delle popolazioni di zanzare;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

Verificata la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

Ritenuto di far proprie le raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

Considerati:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;
- la Circolare Ministero Sanità n° 4 del 13.03.1998 Protocollo 400.3/26/1189: Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica;
- il Decreto Ministero Sanità 15.12.1990: Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
- il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu –2019;
- il Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018;
- il Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all'Encefalite virale da zecche e altre Arbovirosi e Hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta –2018;
- le Linee operative per la sorveglianza delle arbovirosi in Regione Veneto, anno 2019;
- il Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori - Anno 2018;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 174 del 22.02.2019 – Allegato A (definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori e nel controllo dei vettori);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 18.02.2020 di recepimento del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA 2020 –2025);
- La Delibera di Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2021 – Allegato A "Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022;

Viste:

- la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3;
- la legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con parti
- colare riferimento all'art.13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzioni dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e smi;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

Nel periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2021, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;
4. mantenere i cortili e le aree aperte libere da erbacce, da sterpaglie e rifiuti di ogni genere provvedendo a rimuovere i materiali che possono favorire il formarsi di raccolte di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento degli adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. eseguire l'annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
8. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
10. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la formazione di raccolte d'acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti nel caso di stoccaggi all'aperto, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
11. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni d'acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

AVVERTE CHE

La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i; la sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove

tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Si applica anche la sanzione accessoria, dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Ove ne ricorrano i casi, l'inosservanza della presente Ordinanza Sindacale adottata per motivi di igiene pubblica, comporta la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed avvisi a mezzo organi di stampa;
- che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza.

La pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Villanova Marchesana.

Responsabile del procedimento: RIZZI geom. Luca

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RIGOTTO Ing. Riccardo

Documento firmato digitalmente



Verifica effettuata in data 2021-08-17 12:14:23 (UTC)

File verificato: C:\Users\Bisco\Downloads\ORDINANZA N. 3 - 2021 WEST NILE.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	RIGOTTO RICCARDO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/08/2021 1:

Dati del certificato del firmatario: **RIGOTTO RICCARDO:**

Nome, Cognome:	RICCARDO RIGOTTO
Numero identificativa:	20375423
Data di scadenza:	12/09/2022 23:59:59
Autorita' di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

